



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED  
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Il Dirigente Responsabile:** IZZI LUIGI

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

**Numero adozione: 5031 - Data adozione: 27/10/2014**

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Concessione per l'anno 2014 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Data certificazione: 11/11/2014

**Numero interno di proposta:** 2014AD005927

## CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

**Positivo**

.

## CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Positivo**

## IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano stabiliti le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell’articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630, recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011”;

Visto l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data del 22 settembre 2014:

- a) atto costitutivo sottoscritto;
- b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ovvero lo statuto trasmesso dall’unione di comuni, nei casi in cui non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T.; in tale ultimo caso la documentazione deve essere corredata della dichiarazione del segretario dell’unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell’ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato E alla deliberazione;
- c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
- d) dichiarazione del segretario dell’unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell’ente che attesta che l’unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello allegato F alla deliberazione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 90, della legge regionale n. 68 del 2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dall’articolo medesimo a condizione che:

- a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all’allegato A alla legge regionale medesima;
- b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A alla legge regionale medesima;
- c) esercitino, almeno per tutti i comuni obbligati all’esercizio associato, due funzioni fondamentali o, in alternativa ad una di esse, le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e

rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale; esercitano, altresì, per tutti i comuni dell'unione una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

Considerato altresì che:

- a) non sono rilevanti le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e in materia di servizi elettorali e statistici;
- b) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69, al gestore unico, ai sensi della l.r. 69/2011 stessa; deve peraltro ritenersi che le attività relative alla riscossione dei tributi, tenuto conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti sui tributi connessi al servizio di raccolta dei rifiuti, debbano essere più propriamente ricondotte, per unitarietà organizzativa, alla funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", per cui non risulta necessario che dette attività siano svolte nel quadro della funzione relativa ai rifiuti;
- c) è rilevante la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia;
- d) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- e) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi;
- f) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 della l.r. 68/2011, o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge, o se non ha trasmesso la tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, i termini per l'adozione dei provvedimenti per gli adempimenti di bilancio e per l'invio dei certificati di interesse al procedimento di concessione dei contributi sono i seguenti:

- a) 30 aprile 2014, per l'approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi dell'articolo 151, comma 7, del decreto legislativo n. 267/ 2000;
- b) 30 settembre 2014, per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/ 2000; termine stabilito con decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2014;
- c) 30 settembre 2014, per l'adozione della deliberazione con la quale viene dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, ovvero i provvedimenti di riequilibrio del bilancio;
- d) 30 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 68/2011, per la trasmissione della tabella per l'accertamento di ente strutturalmente deficitario di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. 68/2011, approvata con deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238; termine stabilito con decreto ministeriale 27 maggio 2014, pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2014;

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni nei casi di mancata sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, con la quale sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che non possono essere considerate nel presente procedimento di concessione di contributi le funzioni per le quali la verifica di effettività ha dato esito negativo, e che dette funzioni potranno essere considerate nel procedimento di concessione dell'anno 2015, nei casi e alle condizioni previsti dal punto 4.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 2013, e dal punto 14.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Visto l'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell'unione o dei singoli comuni, per l'attivazione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge medesima;

Visto l'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;

Visto l'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l'unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto ad impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell'anno precedente;

Considerato che le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2001, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative "volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi", tra cui, in particolare, l'attivazione di centri multifunzionali;

Considerato che la legge affida espressamente, fin dall'articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all'articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l'analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l'ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell'intervento;

Considerato che, pertanto, l'attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all'apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all'ufficio procedente alcun margine di valutazione nel merito di detta coerenza;

Considerato che i contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 devono essere concessi in misura corrispondente alle percentuali ivi previste sulle risorse regionali disponibili al momento dell'adozione del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013, n. 924 con il quale è stata aggiornata la popolazione residente nel territorio montano del comune di Chiusdino;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con i quali sono state individuate rispettivamente le funzioni fondamentali dei comuni e i comuni obbligati all'esercizio associato;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio precedente ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite alle unioni direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni altri compiti in vigore dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 1 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo e Talla;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla dal 1° gennaio 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla dall'11 settembre 2012;

- d) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla dal 1° gennaio 2012;
- e) funzioni in materia di viabilità e strade comunali per i comuni di Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla dal 1° luglio 2013;
- f) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per i comuni di Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla dal 30 giugno 2013, attività riconducibili alla funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione;

Considerato che in data 18 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che non è stata effettuata la verifica in relazione alla funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla, in quanto alla data della verifica è risultato che l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani aveva già affidato il servizio ai sensi della legge regionale n. 69 del 2011;

Considerato che con nota AOOGR/84910/A.080.050 del 28 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani del Casentino l'esito delle verifiche sull'effettività delle altre gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi e Talla: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, l'Unione dei Comuni montani del Casentino non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali esercitata dall'unione per i comuni di Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Talla dal 30/06/2013, in quanto parte della funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, e che tuttavia dette attività possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore n), di cui al punto 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani del Casentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33;



Considerato che all'Unione dei Comuni montani del Casentino ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2012;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò;

Considerato che per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno non ha ancora provveduto alle modifiche ricognitive allo statuto successive alla fusione, così come previsto dall'articolo 10, comma 8, della l.r. 32/2013, e che tuttavia la medesima legge regionale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Unione dei Comuni del Pratomagno continua a esercitare le medesime funzioni che entrambi i comuni estinti le avevano già assegnate.

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risulta essere il comune di Castiglion Fibocchi;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT n. 39 del 26 settembre 2012, supplemento n. 130, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi dal 1° dicembre 2008; dette attività rientrano tra quelle che, a norma dell'articolo 10, comma 8, della l.r. 32/2013, continuano a essere esercitate anche per il territorio del nuovo comune di Castelfranco Piandiscò;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Castiglion Fibocchi, Castelfranco di Sopra e Pian di Scò dal 7 settembre 2012; dette attività rientrano tra quelle che, a norma dell'articolo 10, comma 8, della l.r. 32/2013, continuano a essere esercitate anche per il territorio del nuovo comune di Castelfranco Piandiscò;

Considerato che in data 6 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che con nota AOOGR/84909/A.080.050 del 28 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni del Pratomagno l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna e polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Castelfranco Piandiscò e Castiglion Fibocchi;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, e 7 della l.r. 68/2011 in favore l'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 ottobre 2012 dai comuni di Bucine, Pergine Valdarno e Laterina, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Pergine Valdarno e Laterina;
4. lo statuto, pubblicato sul supplemento al BURT – Parte Seconda, n. 44 del 31 ottobre 2012, come risultante dalle modifiche pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 12 del 20 marzo 2013, e sul BURT n. 7 del 19 febbraio 2014, e in ultimo modificato come da pubblicazione sul BURT n. 37 del 17 settembre 2014, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno dal 30 dicembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno dal 30 dicembre 2012;
  - c) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno dal 30 dicembre 2012;

- d) polizia municipale e polizia amministrativa locale per il comune di Laterina dal 1° luglio 2014;

Considerato che in data 6 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni dei Tre Colli;

Considerato che con nota AOOGR/87750/A.080.050 del 1° aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni dei Tre Colli l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato che, scaduti i termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, l'Unione dei Comuni dei Tre Colli, con nota acquisita al protocollo regionale n. 115471 del 7 maggio 2014, ha trasmesso elementi integrativi tesi a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione fondamentale in materia di servizi sociali, come di seguito riassunti:

- a) per quanto attiene i servizi e gli interventi in favore delle famiglie l'unione ha confermato di non aver istruito né adottato provvedimenti per la concessione degli assegni per i nuclei familiari e di maternità né di aver effettuato la conseguente trasmissione dei dati all'INPS per nessuno dei comuni, avendo ritenuto detto servizio di carattere prevalentemente amministrativo, e avendo invece l'unione dato priorità all'organizzazione del servizio sociale;
- b) per quanto attiene i servizi e interventi di assistenza sociale per anziani, l'unione non ha gestito direttamente o mediante affidamento le "vacanze anziani" in quanto detti servizi rientrano nel piano sociale di zona e sono stati delegati all'Azienda Asl 8;
- c) per quanto attiene i servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili, l'unione ha comunicato che non ha gestito gli interventi di supporto all'inserimento lavorativo per nessuno dei comuni in quanto tali interventi rientrano nel piano sociale di zona e sono stati delegati all'azienda ASL 8 (vedi lettera b);
- d) per quanto attiene i servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, l'unione non ha gestito corsi di lingua e cultura italiana né centri di accoglienza e di ascolto né progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità in quanto tali interventi sono stati delegati al comune di San Giovanni Valdarno

Considerato che gli elementi integrativi trasmessi dall'Unione dei Comuni dei Tre Colli sono stati trasmessi a termini scaduti, e che comunque dagli stessi risultano confermati gli esiti della verifica di non effettivo esercizio di parte della funzione fondamentale da parte dell'unione;

Considerato che l'Unione dei Comuni dei Tre Colli:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno risulta costituita mediante atto stipulato in data 13 agosto 2013 dai comuni di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 2 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT, parte seconda n. 39 del 25 settembre 2013, supplemento 99, errata corrige BURT n. 52 del 24 dicembre 2013 e, in ultimo modificato con lo statuto pubblicato sul BURT n. 16 del 23 aprile 2014 prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni:
  - a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali nell'esercizio delle funzioni di competenza statale, per i comuni di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno dal 1° maggio 2014;
  - b) servizi in materia statistica per i comuni di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno dal 1° maggio 2014;

Considerato che con nota AOOGR/240994/A.800.050 del 3 ottobre 2014, a norma del punto 4.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, l'ufficio regionale competente ha comunicato che allo stato degli atti l'unione non può accedere ai contributi, in quanto non possiede i requisiti previsti dall'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno non ha trasmesso, nel termine indicato, documentazione integrativa che consenta di superare i motivi di non ammissibilità;

Considerato pertanto che non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 5 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino;

4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 1° gennaio 2014;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 1° gennaio 2014;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 1° gennaio 2014;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino dal 31 dicembre 2012;
  - e) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 1° gennaio 2014;
  - f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino dal 31 dicembre 2011;
  - g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 1° gennaio 2014;
  - h) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino dal 31 dicembre 2011;

Considerato che in data 13 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che non è stata effettuata la verifica in relazione alla funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino, in quanto alla data della verifica l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani aveva già affidato il servizio ai sensi della legge regionale n. 69 del 2011;

Considerato che con nota AOOGR/52755/A.080.050 del 20 febbraio 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana l'esito delle verifiche sull'effettività delle altre gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sestino; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 811 del 8 ottobre 2013, l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana con nota

n. 2208 del 12 marzo 2014, ha confermato sostanzialmente gli esiti della verifica impegnandosi a completare il processo associativo previsto dalle norme statutarie;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 dell'11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, nonché dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 6 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risulta essere il comune di Barberino Val d'Elsa;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 8 del 26 febbraio 2014, supplemento n. 23, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, dal 30 settembre 2010, e per il comune di San Casciano in Val di Pesa dal 10 settembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, dal 10 settembre 2012;

- c) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale per i comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa dall'8 luglio 2014;

Considerato che in data 20 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che con nota AOOGR/84911/A.080.050 del 28 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione comunale del Chianti Fiorentino l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e di San Casciano in Val di Pesa; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa;

Considerato che successivamente alla data della verifica è stata attivata la funzione fondamentale di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, ma detta funzione non può essere considerata per il calcolo dell'indicatore m), di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, in quanto non è svolta per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che Unione comunale del Chianti Fiorentino:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa risulta costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 7 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;

3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Gambassi Terme e Montaione;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 9 del 27 febbraio 2013, Supplemento n. 25, prevede che l'unione esercita per i comuni le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci dal 31 dicembre 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci dal 31 dicembre 2012;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci dal 31 dicembre 2012;

Considerato che in data 11 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;

Considerato che con nota AOOGR/63833/A.080.050 del 6 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni dell'unione: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 dell'8 ottobre 2013, l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, con nota acquisita al protocollo regionale n. 77481 del 20 marzo 2014, ha trasmesso elementi integrativi tesi a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione fondamentale in materia di servizi sociali come di seguito riassunti:

- a) l'unione ha confermato che gestisce solo parte delle attività e degli interventi, in quanto la restante è esercitata dalla Azienda Usl 11 di Empoli;
- b) l'unione non contesta le eccezioni sollevate in fase di verifica, evidenziando tuttavia che la delega da parte dell'unione di comuni alla Azienda Usl 11 di Empoli ha riguardato solo la parte gestionale e operativa di alcuni servizi, mentre il governo e l'indirizzo della funzione socio-assistenziale di competenza dei comuni sono rimasti in capo ai comuni, che li esercitano in sede di assemblea della Società della Salute;
- c) i rapporti con la ASL sono comunque gestiti in modo unitario dall'unione che, in ragione della delega ventennale dei comuni in favore della ASL, non ha potuto riappropriarsi integralmente dell'esercizio della funzione;
- d) le Prefetture hanno considerato esercizio associato delle funzioni in materia di servizi sociali anche l'esercizio che si svolge mediante consorzio Società della Salute;

Considerato che gli elementi integrativi trasmessi dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa confermano gli esiti della verifica di non effettivo esercizio di tutta la funzione fondamentale da parte dell'unione, e che anzi la funzione fondamentale è svolta da più soggetti: unione dei comuni, Azienda Usl, Consorzio Società della Salute. Non rileva il fatto che i



rapporti con la ASL siano gestiti in modo unitario dall'unione invece che dai singoli comuni, né tantomeno il fatto che, in ragione della delega ventennale dai comuni alla ASL, l'unione non abbia potuto riappropriarsi integralmente della funzione. In sostanza, viene illustrato un percorso graduale che non è ancora arrivato a compimento, e solo a conclusione del quale si arriverà al compiuto esercizio della funzione da parte dell'unione di comuni. Quanto al rilievo dell'unione secondo il quale le Prefetture hanno considerato esercizio associato delle funzioni in materia di servizi sociali anche l'esercizio che si svolge mediante consorzio Società della Salute, deve evidenziarsi che i contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 sono concessi solo alle unioni di comuni e non ad altre forme associative, e che comunque gli stessi organi dello Stato escludono espressamente, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n.78/2010, che una stessa funzione fondamentale possa essere esercitata con più forme associative;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Fiesole – Vaglia risulta costituita mediante atto stipulato in data 28 ottobre 2011 dai comuni di Fiesole e di Vaglia;

Visto lo Statuto dell'Unione di Comuni Fiesole – Vaglia pubblicato sul BURT parte seconda n. 18 del 2 maggio 2013, supplemento n. 44;

Considerato che l'Unione di Comuni Fiesole – Vaglia ha trasmesso la deliberazione della Giunta dell'unione n. 29 del 19 settembre 2014, acquisita al protocollo regionale n. 227999 del 22 settembre 2014, con la quale ai sensi dell'articolo 39 dello statuto dell'unione è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione medesima;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, i contributi di cui all'articolo 90 medesimo non possono essere concessi, in quanto l'unione è in fase di scioglimento;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Valdarno Valdisieve risulta costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rufina, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 8 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Londa e San Godenzo;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, Supplemento n. 162, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 ottobre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 1° agosto 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Londa, Rufina e San Godenzo dal 31 dicembre 2012;

Considerato che in data 16 gennaio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve;

Considerato che con nota AOOGR/23132/A.080.050 del 27 gennaio 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Londa, Rufina e San Godenzo; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina e San Godenzo;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve:

- a) ha trasmesso nei termini, previa richiesta con nota AOOGR/240992/A.080.050 del 3 ottobre 2014, la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno Valdisieve;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello risulta costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte Unione montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 9 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risulta essere il comune di Palazzuolo sul Senio;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte seconda n. 22 del 4 giugno 2014, supplemento n. 70 prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio dal 1° dicembre 2012;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo e Marradi dal 1° dicembre 2012 e per i comuni di Barberino di Mugello e Dicomano dal 1° gennaio 2014;

Considerato che in data 28 gennaio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello sulla base delle previsioni dello statuto pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 45 del 7 novembre 2012, Supplemento n. 141, e pertanto non considerando i comuni di Barberino di Mugello e Dicomano nella funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale, in quanto detta previsione è stata introdotta con la modifica statutaria pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 14 del 9 aprile 2014, supplemento n. 47 ed entrata in vigore 28 marzo 2014;

Considerato che con nota AOOGR/42690/A.080.050 del 13 febbraio 2014, è stato comunicato

all'Unione montana dei Comuni del Mugello l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio; polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo e Marradi;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni del Mugello il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2012;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

- a) ha trasmessa la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 11 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012, supplemento n. 142 prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2014;

- b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2014;
- c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2012;
- d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2014;
- e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° agosto 2012;
- f) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2013;
- g) funzioni in materia di viabilità e strade comunali per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 31 ottobre 2012;
- h) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano dal 1° gennaio 2014;

Considerato che in data 1° e 2 aprile 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che non è stata effettuata la verifica in relazione alla funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, in quanto alla data della verifica è risultato che l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani aveva già affidato il servizio ai sensi della legge regionale n. 69 del 2011;

Considerato che con nota AOOGR/104695/A.080.050 del 18 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana esercita, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali o comunque rilevanti per la concessione dei contributi medesimi: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano; funzioni in materia di viabilità e strade comunali per i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, e Seggiano;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 8111'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, con nota acquisita al protocollo regionale n. 117862 dell'8 maggio 2014, ha trasmesso elementi integrativi tesi a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato per le funzioni in materia di viabilità e strade comunali e per la polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che gli elementi trasmessi dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana in merito alle attività svolte anche per i comuni di Semproniano e Castell'Azzara sono idonei a dimostrare l'effettivo esercizio della funzione in materia di viabilità e strade comunali per tutti i comuni e che pertanto detta funzione può essere presa in considerazione per il calcolo dell'indicatore m), di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, per la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale, ha inviato elementi integrativi che non mutano i rilievi effettuati dopo la verifica. La nota dell'Unione si esprime in questi termini: "Per quanto riguarda le criticità contestate in ordine alla Funzione Fondamentale Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale si conferma che la organizzazione della stessa è costituita da una Unica struttura amministrativa a capo della quale è posto il Dirigente Amministrativo della Unione al quale è affidata la direzione ed il coordinamento della intera struttura e della quale lo stesso dirigente ne assume la piena responsabilità del funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Esecutivo di Gestione e dal Piano dettagliato degli Obiettivi e dal Piano della performance. ... La struttura organizzativa unificata, che non assume la qualità di Corpo, è articolata in tre servizi con una dotazione di tre posizioni organizzative delegate dal dirigente. Alle P.O. sono delegate materie e presidi, questi ultimi resi necessari dalla rilevante estensione territoriale e dall'intendimento, in coerenza con le disposizioni statutarie, di avvicinare i servizi, specie a livello di front-office, alle comunità locali individuate nei Municipi. ...". In sostanza, dopo essersi dilungata sulla ricostruzione dell'istituto della delega, la nota dell'Unione ricostruisce l'autonomia funzionale segnata nel regolamento della Polizia Municipale definendola meramente organizzativa e volta a migliorare la presenza nel territorio del contingente assegnato alla struttura unica; detta organizzazione sarebbe volta a salvaguardare l'autonomo esercizio di poteri di polizia in ossequio ai principi della legge 65/1986 e della legge regionale n. 12/2006, con speciale riguardo alle attività di polizia giudiziaria, rispetto alle quali il controllo gestionale da parte del dirigente è addirittura precluso essendo di pertinenza dell'Autorità giudiziaria penale;

Considerato che gli elementi integrativi forniti dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana non sono idonei a risolvere le criticità dell'esercizio associato per i motivi di seguito indicati: la delega non risulta atto organizzativo volontario e autonomo ma discende da espressa norma regolamentare, che la impone, cosicché l'organizzazione prescelta del servizio di polizia municipale dà vita, e in modo palese, a tre strutture funzionalmente autonome. Infatti, il regolamento stabilisce che siano operative tre strutture che, sebbene incardinate nella struttura dirigenziale amministrativa dell'unione di comuni, sono dotate di autonomia funzionale e a capo delle quali sono posti responsabili di struttura direttamente responsabili verso il Presidente dell'unione "dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo di tutto il personale addetto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 65/86", compiti e prerogative, come evidenzia il rinvio legislativo effettuato dal regolamento, propri del comandante del corpo di polizia municipale o comunque del responsabile del servizio. Pertanto, avuto riguardo a ciò che è proprio del servizio di polizia municipale, non rileva il fatto che i responsabili siano formalmente "delegati" dal dirigente della struttura amministrativa "sopra ordinata", dal momento che è l'ordinamento del servizio, previsto nel regolamento, a concedere loro direttamente il ruolo e l'autonomia propri del responsabile della

struttura unica di polizia municipale, figura per la quale il regolamento non prevede, invece, attribuzioni specifiche. Del resto, a conferma di ciò, sono i responsabili delle tre strutture a rappresentare il servizio associato di Polizia Municipale dell'Unione nei rapporti esterni e interni;

Considerato che pertanto la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale non può essere presa in considerazione per l'attribuzione per il calcolo dell'indicatore m), di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che non possono essere prese in considerazione le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, per il calcolo dell'indicatore n), di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014, in quanto non esercitate nell'esercizio finanziario precedente a quello di concessione dei contributi, ma dal 1° gennaio 2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 14 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 154, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

Considerato che in data 24 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che con nota AOOGR/91482/A.080.050 del 4 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora esercita effettivamente, tra quelle su indicate, la funzione fondamentale relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;



Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere risulta costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 15 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri dal 1° gennaio 2013;
  - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l'edilizia scolastica;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri dal 16 aprile 2012;

Considerato che in data 7 aprile 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che con nota AOOGR/104696/A.080.050 del 18 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività, in ambito comunale, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemantina;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli", il comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell'Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 23 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemantina;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemantina dal 23 dicembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemantina dal 30 dicembre 2011, per il comune di Giuncugnano dal 4 agosto 2012 e per i comuni di Gallicano e Fosciandora dal 30 dicembre 2012;

Considerato che in data 18 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Comuni Garfagnana, sulla base delle previsioni dello statuto pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 50 del 12 dicembre 2012, Supplemento n. 165, non considerando il comune di Vergemoli;

Considerato che con nota AOOGR/52469/A.080.050 del 24 febbraio 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Comuni Garfagnana l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali per i comuni di Camporgiano, Careggine,

Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemantina: polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione Comuni Garfagnana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli", il comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio dal 1° gennaio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 21 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 3 del 22 gennaio 2014, Supplemento n. 8, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che con nota AOOGR/630835/A.080.050 del 6 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Versilia risulta costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaione, Seravezza e Stazzema, dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011 e dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 20 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, prevede che l'unione eserciti la funzione fondamentale relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaione, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;

Considerato che in data 18 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che con nota AOOGR/71315/A.080.050 del 13 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Versilia l'esito della verifica sull'effettività della gestione associata volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione fondamentale relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;

Considerato che l'Unione di Comuni Versilia:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Versilia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana risulta costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 24 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana e Zeri;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16 prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri dal 1° gennaio 2013;
  - b) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri 1° gennaio 2013;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri 31 dicembre 2011;

Considerato che in data 27 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge

regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Considerato che con nota AOOGR/96889/A.080.050 del 10 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Montana Lunigiana l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: polizia municipale e polizia amministrativa locale; organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, l'Unione di Comuni Montana Lunigiana non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 48 bis dello statuto dell'unione, il comune di Aulla recederà dalla funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data dal 1° gennaio 2015, e che pertanto ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011 detta funzione non sarà considerata per il comune di Aulla;

Considerato che per la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, deve ritenersi sussistente l'esercizio per tutti i comuni dell'unione, ancorché non riguardi - per i medesimi comuni - anche le attività relative alla riscossione dei tributi, poiché dette ultime attività, tenuto conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti sui tributi connessi al servizio di raccolta dei rifiuti, devono essere più propriamente ricondotte, per unitarietà organizzativa, alla funzione fondamentale "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo";

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione di Comuni Montana Lunigiana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione di Comuni Montana Lunigiana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/240995/A.080.050 del 3 ottobre 2014, con la quale l'ufficio regionale competente ha richiesto integrazioni, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, sulla relazione inviata ai sensi dell'articolo 92, comma 7 della l.r. 68/2011;

Vista la nota prot. n. 7880/1.14 del 10 ottobre 2014 con la quale l'Unione di Comuni Montana Lunigiana ha provveduto a inviare, nei termini stabiliti dal punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2014, le integrazioni richieste;

Considerato che l'Unione di Comuni Montana Lunigiana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina risulta costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, e che:

1. è costituita da tutti i comuni facenti parte dell'ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo;
4. lo statuto, pubblicato sul supplemento al BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, nonché sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 11/09/2013, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 38 del 18/09/2013 prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 28 ottobre 2012;
  - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 28 ottobre 2012;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 31 dicembre 2011;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che con nota AOOGR/42691/A.080.050 del 13 febbraio 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana Alta Val Di Cecina l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore; polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione Montana Alta Val Di Cecina il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani risulta costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella, e che:

1. è costituita da tutti i comuni facenti parte dell'ambito 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 12 del 20 marzo 2013, Supplemento n. 32, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dal 1° luglio 2014;
  - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dal 1° luglio 2014;
  - c) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dal 30 dicembre 2011;
  - d) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dal 30 dicembre 2011;

Considerato che in data 30 gennaio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Colli Marittimi Pisani;



Considerato che con nota AOOGR/37660/A.080.050 del 7 febbraio 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Colli Marittimi Pisani l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: polizia municipale e polizia amministrativa locale; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato che successivamente alla data della verifica sono state attivate le seguenti funzioni fondamentali: pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, e attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella dal 1° luglio 2014, e che pertanto, pur non essendo state oggetto di verifica dette funzioni fondamentali, esse possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore m), di cui al punto 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione Colli Marittimi Pisani il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Valdera risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi fuoriuscito dall'unione nel corso dell'anno 2012;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione Valdera:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 29 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli e Terricciola;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 20 del 21 maggio 2014, Supplemento n. 67, e dall'atto previsto all'articolo 8, comma 2, dello statuto, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola dal 30 giugno 2011;
  - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola dal 10 settembre 2012;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, e Terricciola dal 10 settembre 2012;
  - d) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali per i comuni di Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, e Terricciola dal 10 settembre 2012, attività riconducibili alla funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione;

Considerato che in data 4 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione Valdera, sulla base delle previsioni dello statuto pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 42 del 17 ottobre 2012, Supplemento n. 135;

Considerato che con nota AOOGR/78317/A.080.050 del 21 marzo 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Valdera l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, e Terricciola, mentre non l'esercita più per il comune di Santa Maria a Monte a seguito del recesso dalla funzione di detto comune a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 dell' 8 ottobre 2013, l'Unione Valdera non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione

delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, esercitate dall'unione per i comuni di Capannoli, Chianti, Lajatico, Palaia, Peccioli dal 29 dicembre 2008, in quanto parte della funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, e che dette attività, pur non essendo state oggetto di verifica, possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore n), di cui al punto 11.1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447/2014;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione Valdera il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione Valdera ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione Valdera:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio risulta costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 30 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
3. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 11 del 19 marzo 2014, Supplemento n. 33, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, dal 21 ottobre 2011;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, dal 21 ottobre 2011;

Considerato che in data 27 febbraio 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio sulla base delle

previsioni dello statuto vigente e successivamente pubblicato sul BURT – sul BURT Parte Seconda, n. 11 del 19 marzo 2014, Supplemento n. 33;

Considerato che con nota AOOGR/68996/A.080.050 del 12 marzo 2014, è stato comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011 dalla quale è risultato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011;

Vista la nota AOOGR/240997/A.080.050 del 3 ottobre 2014, con la quale l'ufficio regionale competente ha richiesto integrazioni, ai sensi del punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, sulla relazione inviata ai sensi dell'articolo 92, comma 7 della l.r. 68/2011;

Vista la nota ns. prot. 248866 del 10 ottobre 2014 con la quale l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha provveduto a inviare, nei termini stabiliti dal punto 7.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2014, le integrazioni richieste;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese;

Considerato che in data 31 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino

Pistoiese; la verifica si è svolta con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811;

Considerato che, dopo aver esperito le procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, è stato adottato il decreto dirigenziale 16 maggio 2014, n. 2268, con il quale è stato revocato il contributo concesso all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che, pertanto, ai sensi dell'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese non possono essere concessi i contributi di cui all'articolo 90 medesimo;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia risulta costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 33 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Castiglione d'Orcia, Radicofani, San Quirico d'Orcia;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 10 del 06/03/2013, supplemento n. 27, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia dal 1° gennaio 2012;
  - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Radicofani, Castiglione d'Orcia e San Quirico d'Orcia dal 31 dicembre 2012, per il comune di Abbadia San Salvatore dal 26 marzo 2013 e per il comune di Piancastagnaio dal 30 aprile 2013;
  - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia dal 1° gennaio 2012;
  - d) funzioni in materia di viabilità e strade comunali per i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia dal 14 novembre 2012;

Considerato che in data 12 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

Considerato che con nota AOOGR/91435/A.080.050 del 4 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali per tutti i comuni: polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 811 dell' 8 ottobre 2013, l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato comunicato il non effettivo esercizio;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, e che:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 8 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni e Trequanda;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014, Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali:
  - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008;
  - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Cetona, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Trequanda dal 1° aprile 2014;

Considerato che in data 3 aprile 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che con nota AOOGR/96887/A.080.050 del 10 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese l'esito delle verifiche sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente le seguenti funzioni fondamentali: polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Cetona, Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Trequanda; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012 è stato concesso all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale, prevede che ulteriori risorse possono essere concesse a condizione che l'unione di comuni abbia trasmesso una relazione con la quale dimostri di aver impegnato almeno il 75 per cento delle risorse già concesse;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, non ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2012, e che pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione il comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014;

Considerato l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

1. raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita nell'ambito di dimensione territoriale adeguata n. 37 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
2. è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
3. i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali risultano essere i comuni di Chiusdino, Monticiano e Murlo;
4. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 31 dicembre 2013;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 31 dicembre 2013;
  - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 31 dicembre 2013;
  - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 1° dicembre 2008;
  - e) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 31 dicembre 2013;
  - f) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 31 dicembre 2013;
  - g) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 30 aprile 2009;
  - h) costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille dal 1° dicembre 2008;

Considerato che in data 19 marzo 2014 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 811, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Merse, sulla base delle previsioni dello statuto vigente e successivamente pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 17 del 30 aprile 2014, Supplemento n. 58, considerando anche il comune di Radicondoli;

Considerato che non è stata effettuata la verifica in relazione alla funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, in quanto alla data della verifica l'Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani aveva già affidato il servizio ai sensi della legge regionale n. 69 del 2011;

Considerato che con nota AOOGR/91483/A.080.050 del 4 aprile 2014 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Merse l'esito delle verifiche



sull'effettività delle altre gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle su richiamate, le seguenti funzioni fondamentali, o comunque rilevanti per la concessione dei contributi medesimi, per tutti i comuni facenti parte dell'unione alla data della verifica: polizia municipale e polizia amministrativa locale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

Considerato che nei termini stabiliti dal punto 3.10 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 811 dell'8 ottobre 2013, l'Unione dei Comuni della Val di Merse non ha trasmesso elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle altre funzioni fondamentali;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 4282 del 11 ottobre 2013, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Merse il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 39.965,00;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2013;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge entro il 22 settembre 2014;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni fondamentali per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 11, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447 del 3 giugno 2014;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale 2014 – 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 gennaio 2014, n. 2, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 e il bilancio gestionale pluriennale 2014-2016;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;

#### Decreta

1. E' impegnata la somma di euro 4.315.324,96 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.
2. I contributi sono concessi alle unioni di comuni dell'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
3. Non sono ammesse a contributo le unioni di comuni denominate: "Unione dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno", "Unione di Comuni Fiesole –Vaglia", "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", per le motivazioni riportate in premessa.
4. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 1.
5. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
6. Nell'allegato B sono riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011; nell'allegato C sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della medesima legge regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente  
Luigi Izzi



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED  
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

*Allegati n°: 3*

**ALLEGATI:**

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
<i>C</i>	<i>5fb0db656459bc07f9e00110758b4924ba67bdb20868480ed969184bb644066c</i>
<i>B</i>	<i>35ba70eafb5cea2b0b15cfde3c7fe466083e2e98759acda59e48603bef4ac8f1</i>
<i>A</i>	<i>4dd5a95dbc5bc75e98e6330e74ba8564baac863ec128825531dc11e580ac7991</i>

